



INFORMATIVA IMU / TASI 2014

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone:

-dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-del tributo TASI destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza, ecc...);

-del tributo TARI diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, gestito anche quest'anno da SAVNO.

La disciplina della IUC è contenuta nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) integrata con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2014.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IMU	
Quali soggetti interessa	Proprietario di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi, i concessionari di beni immobili, il locatario finanziario di beni immobili
Quali immobili riguarda	Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati <u>L'IMU non si applica:</u> -al possesso dell'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (accatastate come C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria); -alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; -ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate; -ai fabbricati rurali ad uso strumentale; -ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Assimilazioni IMU	Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale (e quindi esclusa da IMU) <u>la sola</u> unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
Base imponibile	Fabbricati La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: -160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6, C/7 -140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 -80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 -65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) -55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Terreni agricoli: Reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: -135 per i terreni agricoli

	<p>-75 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nelle previdenza agricola</p> <p>Area edificabile</p> <p>Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2014 sono stati confermati i valori minimi da utilizzare ai fini IMU)</p>	
Aliquote deliberate per l'anno 2014 (delibera di C.C. n. 16 del 28/04/2014) Invariate rispetto al 2013	-Aliquota di base	7,6 per mille
	-Aliquota per abitazione principale (solo categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7 nel limite di un immobile per categoria)	4 per mille, con detrazione di € 200,00
Modalità e termini di versamento	<p>L'IMU è un'imposta in autotassazione, pertanto il contribuente deve provvedere in modo autonomo, o attraverso il CAAF o un professionista, al calcolo dell'importo da versare.</p> <p>L'importo del tributo dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno con riferimento alle aliquote come sopra riportate. La seconda rata dovrà essere versata a saldo entro il 16 dicembre 2014.</p> <p>E' possibile versare in una unica soluzione entro il 16 giugno.</p> <p>Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 oppure tramite bollettino di c/c postale n. 1008857615, intestato a "Pagamento Imu".</p> <p>Il codice del Comune di Orsago da inserire nel mod. F24 è G123</p> <p>L'importo minimo da versare è di € 12,00 per l'imposta complessivamente dovuta.</p> <p>I codici di versamento, come determinati dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:</p> <p>3912 – IMU – abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria) – quota COMUNE</p> <p>3914 – IMU – terreni – quota COMUNE</p> <p>3918 – IMU – altri fabbricati (comprese le pertinenze che superano la misura massima di una unità per categoria) – quota COMUNE</p> <p>3925 – IMU – immobili ad uso produttivo gruppo D – quota STATO</p> <p>Per la compilazione on-line del mod. F24 seguire il seguente percorso: entrare nel sito internet del Comune http://www.comune.orsago.tv.it, e nella pagina iniziale in basso a destra entrare in "Calcolo IMU Stampa F24 Amministrazioni Comunali.it"</p>	
Dichiarazione IMU	<p>La dichiarazione IMU va presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</p>	
Informazioni	<p>Sito web: http://www.comune.orsago.tv.it</p> <p>Ufficio Tributi: tel 0438/990302 – Fax 0438/992270</p> <p>Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 9.30-12.30</p>	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TASI – “NOVITA’ DAL 2014”

Presupposto impositivo	Possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Quali immobili riguarda	Fabbricati siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati La TASI non si applica: -ai terreni agricoli -alle aree edificabili (escluse con deliberazione del Comune)
Soggetti passivi	In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta <u>soltanto</u> dal possessore dei locali. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (nel caso ad esempio di immobili affittati) il possessore e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30%. Il possessore versa la TASI sul restante 70%.
Base imponibile	La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come precedentemente specificato.
Aliquota deliberata per l’anno 2014 (delibera di C.C. n. 17 del 28/04/2014)	1 per mille da applicare a tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione dei terreni agricoli e aree edificabili
Detrazioni	Nessuna
Esempio di calcolo	-Prendere la rendita catastale dell’immobile es. € 400,00 (categoria A/2) -rivalutarla del 5% € 400,00 x 5%= € 420,00 -applicare i moltiplicatori come per IMU relativi alle singole categorie € 420,00 x 160= € 67.200,00 base imponibile TASI -calcolare l’aliquota dell’1 per mille € 67.200,00 x 1/1000= € 67,00 TASI annua dovuta. Nel caso il suddetto immobile sia affittato il 30% (€ 67,00 x 30%= € 20,00) sarà versato dall’occupante, mentre il restante 70% (€ 67,00 x 70%= € 47,00) sarà versato dal possessore.
Modalità e termini di versamento	In attesa di costituire una completa banca dati TASI, si invitano i contribuenti ad effettuare autonomamente il versamento del tributo, utilizzando il modello F24 o apposito bollettino postale. Per il 2014, l’importo del tributo dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno. La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2014. Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2014. L’importo minimo da versare è di € 12,00 per l’imposta complessivamente dovuta. I codici di versamento, come determinati dall’Agenzia delle Entrate sono i seguenti: 3958 – Tasi – abitazione principale e relative pertinenze 3959 – Tasi – fabbricati rurali ad uso strumentale 3961 - Tasi – altri fabbricati Per la compilazione on-line del mod. F24 seguire il seguente percorso: entrare nel sito internet del Comune http://www.comune.orsago.tv.it , e nella pagina iniziale in basso a destra entrare in “Calcolo IMU Stampa F24 Amministrazioni Comunali.it” (valido anche per TASI)
Dichiarazione TASI	La dichiarazione TASI va presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
Informazioni	Sito web: http://www.comune.orsago.tv.it Ufficio Tributi: tel 0438/990302 – Fax 0438/992270 Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 9.30-12.30